

Rg 3861/2009

N. 3861/09	Gen.
N. 3696/10	Rep.
N. ....	FN.

Repubblica Italiana  
In Nome del Popolo Italiano  
La Corte d'Appello di Milano  
Sezione Seconda Civile

*T. Voghera  
D. Beccolo*

composta dai  
giudici

Carlo Crivelli           Presidente  
Raimondo Mesiano   Consigliere rel.  
Giovanni Rollero     Consigliere

ha pronunciato la presente

Sentenza

nella causa d'appello iscritta al n. 3861/2009 del ruolo generale, promossa

Da

██████████ difesa e rappresentata dall'Avv. Ezio Bonanni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nicola Coccia, in Milano - Viale Caldara n. 32;

appellante

Contro

Edilfibro s.p.a., con sede in Arena Po (PV), in persona del legale rappresentante, difesa e rappresentata dagli Avvocati Salvatore Trifirò, Stefano Trifirò e Vittorio Provera ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano - Via San Barnaba n. 32;

appellata

E contro

Ci. Elle Prefabbricati s.p.a., con sede in Casteggio (PV), in persona del legale rappresentante, difesa e rappresentata dall'Avv. Cesare Quirino Fiore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 20135 Milano - Via Spartaco n. 23;

appellata

con atto di citazione in appello notificato ad entrambe le appellate con raccomandata inviata a mezzo del servizio postale in data 19.11.2009.

Conclusioni delle parti

All'udienza collegiale del 06.06.2012 i Procuratori dell'appellante e dell'appellata Ci. Elle Prefabbricati rassegnavano le conclusioni come da fogli separati, che - siglati dal Presidente del Collegio - venivano allegati al verbale della medesima udienza. Il Procuratore della parte appellata Edilfibro concludeva come da comparsa di costituzione e risposta:

*ur*


“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, richiamate anche ex art. 346 c.p.c. tutte le difese e deduzioni svolte in rimo grado:

in via preliminare:

accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la tardività delle domande ed istanze istruttorie nuove, proposte irritualmente dalla signora ~~Edilfibro s.p.a.~~ nel corso del presente grado di giudizio;

nel merito:

rigettare, per i motivi sopra esposti, l'appello proposto dalla signora ~~Edilfibro s.p.a.~~ e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Voghera n. 12/2009, depositata il 13.01.2009, assolvendo Edilfibro s.p.a. nel migliore dei modi, con condanna dell'odierna appellante al pagamento di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.

2 

**Corte d'Appello di Milano**

**Sez. 2**

**Relatore Dott. Raimondo Mesiano**

**Proc. n. 3861/09**

**Foglio di precisazione delle conclusioni per la sig.ra Michetti Lidia**

Piaccia all'On.le Corte adita, *reiectionis contrariis*, previa remissione della causa sul ruolo per l'ammissione dei mezzi di prova come articolati:

- **in via istruttoria:** disporre informativa ex art. 213 cpc presso l'INAIL competente, circa il procedimento di riconoscimento della malattia professionale e liquidazione della relativa rendita in favore del *de cuius*, con conseguente ordine di esibizione e deposito, ex art. 210 cpc, di tutti gli atti; e **nel contempo** disporre, anche in relazione a quanto in Sentenza Cass. Sez IV<sup>^</sup> Pen., n. 42128 del 2008, ed in relazione alla necessità di un effettivo doppio grado di giudizio, la rinnovazione della ctu medico legale espletata in primo grado (e che tende a negare la capacità dell'amianto di aumentare la probabilità di patologia, diminuire i tempi di latenza ed accelerare, anche con successive esposizioni, il processo cancerogeno, contrariamente alle ultime acquisizioni scientifiche fatte proprie dalla Cassazione) e per gli ulteriori motivi indicati in premessa;

- **nel merito:** accogliere il gravame e per gli effetti riformare l'impugnata sentenza n. 12 del 2009 emessa dal Tribunale di Voghera in data 08.01.2009 depositata in data 13.01.09 che ha definito il procedimento n. 30/06 e così condannare le convenute in solido tra di loro a risarcire all'appellante tutti i danni non patrimoniali tutti, come sofferti e *patiendi*, dopo la notifica dell'atto di citazione di primo come di secondo grado, *iure proprio e iure hereditario*, nella misura che fosse accertate e/o ritenuta equa in corso di causa e/o dal Giudice adito anche in forza dell'accertamento presuntivo, che discende dalle prove documentali - cartelle cliniche, certificato di morte, riconoscimento della malattia professionale da parte di INAIL -, oltre interessi e rivalutazioni; il tutto per motivi in fatto e in diritto, come indicati nei su estesi capi di gravame, che si intendono riscritti alle presenti conclusioni; Riserva separato giudizio per la domanda dei danni patrimoniali, *iure proprio e iure hereditario*, e per ulteriori profili di danno non patrimoniale, se e quanto ritenuti, non ricompresi nel primo atto di citazione, e rispetto ai quali la notifica del presente atto di citazione in appello costituisce formale messa in mora, interruttiva di ogni prescrizione.

Vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore, che se ne dichiara antistatario ex art. 93 cpc. Con espressa riserva di agire con separato giudizio per ogni altro profilo di danni patite e *patiendi*".

*uuy*

**CORTE D'APPELLO DI MILANO – SEZ. II**

(rg. 3861/09 ud. 06/06/2012)

**Foglio di precisazione delle conclusioni**

Per Cielle Prefabbricati spa

con avv. Cesare Q. Fiore

**contro**

Michetti Lidia

con avv.ti Bonanni e Coccia

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Il procuratore sottoscritto di parte convenuta chiede che vengano accolte le seguenti

**CONCLUSIONI**

Voglia Codesta Ecc.ma Corte "contrariis reiectis"

- rigettare le domande tutte di parte appellante con contestuale conferma della sentenza n° 12/2009 Tribunale di Voghera nei confronti di Cielle Prefabbricati spa stante l'infondatezza delle motivazioni d'appello e la totale assenza di responsabilità imputabili alla società esponente;
- in via istruttoria di rigettano le istanze formulate da controparte in quanto tardive e inammissibili;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Con osservanza.

Milano, li' 6 giugno 2012

Avv. Cesare Quirino Fiore



### Svolgimento del processo

Con sentenza n. 12/2009, depositata il 13.01.2009, il Tribunale di Voghera, in composizione monocratica, esponeva come segue fatti di causa e lo svolgimento del processo in primo grado:

“Con atto di citazione notificato rispettivamente il 3 ed il 4.1.2006 [redacted] citava EDILFIBRO S.p.A. e CIELLE PREFABBRICATI S.p.A. chiedendo il ristoro dei danni morali per la morte del marito [redacted] deceduto il 10.3.1996 a seguito di mesotelioma pleurico, forma tumorale dell'apparato respiratorio notoriamente collegata all'esposizione all'amianto od a materiali che ne contenevano. Asseriva che il defunto aveva lavorato per oltre vent'anni per conto delle società convenute come artigiano posatore di lastre contenenti amianto, e per questo aveva contratto l'infermità professionale che ne aveva causato il decesso.

Si costituivano le convenute che contestavano l'esistenza di un nesso causale tra la morte di [redacted] ed attività lavorativa eseguita dal defunto a loro favore. CIELLE PREFABBRICATI eccepiva altresì la prescrizione della domanda.

Parte attrice produceva la documentazione sanitaria relativa alla malattia del defunto, le convenute le fatture relative alle uniche commesse asseritamente date a [redacted] erano sentiti i testi indicati dalle parti sulla attività svolta da [redacted] per le convenute ed erano acquisite le relazioni delle ispezioni della USSL 79 e dell'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università di Milano sulla diffusione dell'amianto sui luoghi di lavoro nella sede di EDILFIBRO Infine era disposta CTU medico legale sulle cause della morte di [redacted] e sulla ravvisabilità di un nesso causale tra questue l'attività svolta per le convenute”

Con la stessa impugnata decisione, il primo Giudice così spiegava le ragioni delle sue determinazioni:

“In primo luogo si deve respingere la eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di CIELLE PREFABBRICATI. L'evento dannoso di cui si discute integra una ipotesi di omicidio colposo, reato che si prescrive in dieci anni, e lo stesso termine si applica alle obbligazioni risarcitorie che ne derivano.

Tanto premesso, deve darsi atto che non vi è dubbio, alla luce della documentazione sanitaria prodotta, che [redacted] sia morto di mesotelioma pleurico certo. La CTU chiarisce che si tratta di forma tumorale tipicamente correlata alla esposizione all'amianto, in quanto, anche se non in tutti i casi esaminati la esposizione all'amianto è provata, la causa tipica identificata è l'inalazione di particelle di amianto di dimensioni non superiori a 10 micron tanto che il mesotelioma è riconosciuto come malattia professionale dei lavoratori esposti.

  
3

La stessa CTU, sulla scorta degli studi condotti sull'origine e sulla evoluzione della malattia, specifica che si è accertato che questa ha un lunghissimo periodo di incubazione - dai 20 ai 40 anni - e comunque sicuramente superiore ai 15, mentre per scatenare la malattia non è comprovata la necessità di una esposizione protratta fino a raggiungere una "dose minima" una volta che l'inalazione delle fibre ha dato origine al suo decorso, l'ulteriore esposizione è indifferente.

Se il protrarsi della esposizione a polveri contenenti amianto aumenta il rischio di malattia, quella che rileva è l'inalazione iniziale dopo la quale il venir meno dei fattori di rischio non impedisce il decorso del male, nè il protrarsi della esposizione l'accelera.

Questo dato è molto importante, perchè fa sì che, ai fini della valutazione della esistenza di una responsabilità delle convenute non si debba considerare la attività svolta negli anni precedenti il manifestarsi del male, ma si deve risalire di un ventennio, o comunque a non meno di quindici anni prima.

Poichè il mesotelioma fu diagnosticato nel 1994, l'origine della malattia deve essere cercata in epoca comunque antecedente al 1979, ed ancor più verosimilmente, al 1974.

Occorre quindi esaminare i rapporti tra il defunto e le società convenute. EDILFIBRO S.p.A. produceva fino al 1992 lastre in fibrocemento per coperture, contenenti amianto, e, quando il contratto di vendita poneva a suo carico la posa in opera delle stesse, affidava la esecuzione della posa ad artigiani edili. CIELLE PREFABBRICATI S.p.A. non produceva materiali contenenti amianto, ma costruiva prefabbricati. Quando il contratto di fornitura poneva a suo carico la posa in opera di coperture in cemento - amianto, acquistava le lastre da varie ditte - FIBRONIT, ICAR ed EDILFIBRO - ed affidava il lavoro ad artigiani edili. ██████████ era un artigiano edile specializzato nella posa di lastre di copertura: non era e non è mai stato dipendente di una delle convenute. Dalle deposizioni dei testi si evince che i lavori di posa delle lastre erano assegnati di volta in volta ad un singolo artigiano "capo-commessa". Questi artigiani non avevano dipendenti, ma si avvalevano abitualmente della collaborazione di, altri artigiani come loro, e lavoravano in gruppi di due o tre persone su ciascuna commessa.

Ne consegue che non esistevano rapporti tra la società committente e gli artigiani che non erano "capo - commessa", come non esiste documentazione fiscale relativa all'attività così svolta, che colleghi i singoli artigiani collaboratori alla società committente.

Che negli anni '90, poco prima di ammalarsi, ██████████ abbia lavorato sia per EDILFIBRO che per CIELLE PREFABBRICATI è risultato dalle poche fatture prodotte, dalle univoche dichiarazioni dei testi ed è ammesso dalle stesse società convenute, anche se, dal confronto tra le dichiarazioni dei testi e queste ed i documenti fiscali, si deve dedurre che lavorò per lo più come collaboratore di altri artigiani "capo - commessa" e solo eccezionalmente in forza di un

rapporto diretto.

Se però si deve risalire alla attività svolta prima del 1979, per questa non c'è alcuna documentazione e c'è un solo teste, Savini Donato, che asserisce che sino al 1980 [redacted] ha lavorato per CIELLE PREFABBRICATI ed EDILFIBRO in cantieri non solo in Oltrepò, ma anche in Piemonte e nel bergamasco ed in Lombardia in genere - evidentemente come collaboratore di altri artigiani, perché il teste Zanotti - prima impiegato tecnico e poi dirigente di CIELLE fin dagli anni '60 - fa risalire alla metà degli anni '80 i primi rapporti tra Salvaneschi e la società, mentre il teste Moratelli già dirigente EDILFIBRO, limita i rapporti tra la società ed il defunto agli anni '90.

Ne consegue che l'attività di posa di lastre contenenti amianto per conto di CIELLE PREFABBRICATI o di EDILFIBRO nel periodo antecedente il 1979 può ritenersi provata solo come collaborazione con altri artigiani, al di fuori di alcun rapporto diretto con le società.

Ma questo significa che la responsabilità delle convenute dovrebbe essere fatta discendere - in via presuntiva, atteso che comunque la posa di coperture in cantieri di CIELLE PREFABBRICATI o con materiali forniti da EDILFIBRO non esauriva l'attività del [redacted], e non e neppure dato sapere quale quota del suo lavoro costituisse - dal solo fatto che EDILFIBRO produceva e CIELLE PREFABBRICATI utilizzava lastre di copertura contenenti amianto, attività di per se all'epoca perfettamente lecita, che non può quindi integrare alcun profilo di colpa.

D'altro canto [redacted] non era dipendente delle convenute, così che si possa configurare una loro responsabilità per le polveri cui era esposto nella esecuzione di lavorazioni che eseguiva in proprio.

Infatti il mesotelioma, come si è detto, non deriva dal mero contatto con materiale che contenga amianto, ma dall'inalazione di particelle microscopiche di amianto, e la dispersione di tali particelle, sotto forma di pulviscolo, può avvenire solo in presenza di materiale ormai invecchiato, che comincia a sbriciolarsi, od in occasione di lavorazioni (quali il taglio o la foratura).

Le ispezioni e le analisi eseguite dall'USSL e dall'Istituto di Medicina del lavoro presso EDILFIBRO dimostrano che con opportuni accorgimenti anche la dispersione di particelle in ambienti in cui simili lavorazioni sono eseguite ad orario pieno può comunque essere contenuta entro limiti modesti, sensibilmente inferiori agli standard fissati dal legislatore per prevenire il rischio di malattie.

Tuttavia l'utilizzo di queste cautele (usare la maschera, bagnare il materiale prima di tagliarlo, per evitare la diffusione delle polveri, spezzare le lastre lungo linee segnate con martelletti, senza utilizzare dischi diamantati, che creano e diffondono il pluviscolo) nei cantieri, da parte di artigiani

il cui profitto dipende dal tempo impiegato per fare il lavoro, e quindi hanno interesse a procedere alla posa nel modo meno faticoso e più veloce, non può essere data per scontata.

Per di più, [redacted] era nato a Broni ed ivi risiedeva, non lungi dalla , FIBRONIT, una delle principali produttrici di materiali per l'edilizia contenenti amianto della zona.

In conclusione: avuto mente al periodo in cui la malattia si è manifestata, la sua origine può essere collocata in via presuntiva all'epoca in cui cominciò a lavorare come artigiano edile posatore di coperture, ma non può escludersi che derivi da inquinamento ambientale derivante dalla FIBRONIT.

Anche dando per assodato, sia pure in termini, probabilistici, che il fattore scatenante sia derivato dall'attività lavorativa svolta, non sono provati rapporti di lavoro diretti con le società convenute nel periodo iniziale di incubazione della malattia.

In mancanza di un rapporto di lavoro dipendente, non sono neppure ravvisabili responsabilità delle convenute per l'esposizione al rischio per effetto dell'attività lavorativa svolta.

La domanda attorea deve quindi essere respinta.

Data la complessità delle questioni di fatto, ed in particolare delle valutazioni medico legali, sottese alla domanda, si compensano le spese”.

Infine il Tribunale di Voghera pronunciava il seguente dispositivo:

“Il Tribunale di Voghera,  
definitivamente pronunciando,  
respinge le domande di [redacted] contro le convenute. Dichiara compensate le spese di lite tra le parti”.

Detta Sentenza non veniva notificata.

Con atto di citazione in appello notificato ad entrambe le società appellate con raccomandata inviata a mezzo del servizio postale in data 19.11.2009 la Signora [redacted] interponeva rituale e tempestiva impugnazione contro la predetta decisione innanzi a questa Corte, chiedendo che, in totale riforma di essa, fossero accolte le conclusioni in epigrafe riportate.

Si costituiva in giudizio l'appellata Ci.Elle Prefabbricati s.p.a., in persona del legale rappresentante, con comparsa di risposta, con cui chiedeva il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata Sentenza.

Si costituiva in giudizio anche l'appellata Edilfibro s.p.a., in persona del legale rappresentante, con comparsa di risposta, con la quale il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione impugnata.

All'udienza collegiale del 06.06.2012 i Procuratori rassegnavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la presente causa d'appello veniva rimessa in decisione con l'assegnazione alle

6/11/12



parti dei termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### Motivi della decisione

Ritiene la Corte che l'impugnazione in esame sia fondata nel senso e con i limiti che appresso vengono precisati.

Questo Ufficio procederà all'esame delle censure di parte appellante all'impugnata Sentenza, nonché delle controdeduzioni sui diversi punti delle controparti appellate non nell'ordine, per la verità alquanto ripetitivo e poco lineare, in cui essi sono esposti nell'atto di appello, ma nell'ordine in cui i doversi temi di causa vanno affrontati secondo l'ordinario svolgersi del ragionamento logico-giuridico che conduce all'accoglimento della domanda risarcitoria attorea.

In primo luogo è da discutere il problema, che rappresenta il fondamento in fatto della tesi attorea, se sia rimasto provato in causa che il ██████████ in vita, sia stato esposto per lunghi anni alla azione nociva dell'amianto, soprattutto nella forma di inalazione di polveri d'amianto provenienti dalla lavorazione della lastre in vetrocemento prodotte dalla Edilfibro e commercializzate da Ci. Elle Prefabbricati, circostanza questa negata dalle convenute.

In particolare, deve essere accertato se il ██████████ abbia lavorato per lungo tempo in un periodo che, attese le acquisizioni scientifiche della medicina, va collocato non dopo i 15 anni prima della sua morte, avvenuta nel 1996, e cioè, grossomodo, fino agli ultimi anni settanta o fino ai primi anni ottanta. Ritiene il Collegio che l'esito della disamina degli atti in questa direzione sia positivo. In primo luogo, va detto infatti che non è decisivo il fatto che il Salvaneschi, il quale era artigiano e quindi lavoratore formalmente autonomo, abbia emesso solo 3 fatture per lavorazioni eseguite in favore della Edilfibro soprattutto nei primi anni novanta. Infatti è da considerare la circostanza che, come risulta dal testimoniale escusso, gli artigiani, cui le due società convenute affidavano i materiali in amianto per la lavorazione, provvedevano a quest'ultima in gruppi di due o tre persone e che solo il "capo-commessa" del gruppo fosse avvinto da un rapporto fiscalmente regolare con la committente, mentre gli altri venivano, per lo più informalmente, pagati dal capo-commessa (vedi teste Ventiniani Cesare all'udienza del 22.02.2007).

Orbene, a questo poco significativo dato contabile si rifa il teste Poggi Fabrizio, responsabile amministrativo della Edilfibro dal 1996 al momento della sua escussione da parte del primo Giudice. Ed, invero, la circostanza dell'impiego da parte della Edilfibro e della Cielle per un lungo periodo fino alla fine degli anni settanta o fino ai primi anni ottanta risulta significativamente confermata dai testi Baldrighi Franco e Savini Donato, entrambi artigiani come il ██████████, che hanno conoscenza diretta dei fatti di causa per avere lavorato con lui.

7/10/07

Il primo, ascoltato all'udienza del 22.02.2007 , riferisce: “ Sono artigiano edile ed in questa mia qualità occasionalmente lavoravo insieme al Sig. ██████████.... Si lavorava per diverse ditte, fra queste la Cielle e la Edilfibro. Prima del 1979 non sono informato. Abbiamo avuto rapporti di collaborazione dal 1979 al 1983.... Preciso che noi facevamo non il montaggio delle strutture prefabbricate, ma il montaggio delle coperture in lastre-cemento di amianto... Faccio presente che le commesse di Cielle ed Edilfibro costituivano la metà del nostro lavoro. Anche per le altre ditte posavamo lo stesso tipo di materiale perché all'epoca il materiale utilizzato era quello. Per clienti occasionali abbiamo posato lastre prodotte da altre ditte diverse da Edilfibro.”

Il Savini Donato, sentito all'udienza del 18.04.2007, ha dichiarato: “ Conoscevo il Sig. ██████████ era anche lui un artigiano come me. Lavoravamo per le varie imprese che ce ne facevano richiesta. Cielle Prefabbricati ed Edilfibro erano le due principali. E' vero che le lastre che usava Cielle erano produzione di Edilfibro. Dopo il 1980 non ho più avuto occasione di conoscere il lavoro del ██████████ perché sono andato a lavorare in altre zone. Confermo che sino all'anno 1980 il Sig. ██████████ ha lavorato per Cielle Prefabbricati ed Edilfibro sia in Lombardia che nell'oltrepò, nel bergamasco e in Piemonte. .... Quando io lavoravo per Cielle anche ██████████ lavorava per Cielle”.

Peraltro è vero che altri testi rendono dichiarazioni diverse. Il teste Ventinani Cesare riferisce all'udienza del 22.02.2007: “ Ho lavorato con il Sig. ██████████ solo nell'ultimo periodo immediatamente prima della sua malattia e solo occasionalmente in quanto lui abitualmente lavorava con Baldrighi o Savini perché in un'altra squadra. Noi eravamo artigiani titolari di ditte individuali; andavamo in cantiere e poi lavoravamo in coppie o in tre. Io lavoravo con Bianchini, che è attualmente mancato , e noi lavoravamo a fare le coperture nei cantieri di Cielle ed Edilfibro che costituiva il 70 – 80 % del nostro lavoro Anche il ██████████ faceva lo stesso tipo di lavoro, anche se non avevo contatti diretti con lui. Montavamo lastre di eternit compatte. Per quanto riguarda i nostri cantieri erano quasi esclusivamente lastre Edilfibro”.

Del teste Poggi Fabrizio si è già detto.

Il teste Moratelli Alfonso, sentito all'udienza del 22.02.2007, già dirigente commerciale di Edilfibro, riferisce che il ██████████ ha avuto solo alcune commesse negli anni novanta, ma dichiara di avere un vago ricordo.

Il test Zanotti Giovanni, già dipendente della Cielle dal 1963 al 2003 come impiegato e dirigente, ha confermato che la sua impresa, utilizzava, a partire da un certo periodo, lastre di Edilfibro. Precisava di aver conosciuto il ██████████ ma di avere avuto pochissimi contatti con lui e di ricordare di incarichi di lavoro conferiti a quest'ultimo solo un paio di volte.

8

Il teste Carloni Carlo, sentito all'udienza del 22.02.2007, ha affermato: " Ribadisco che [redacted] ha avuto pochi lavori sia da Cielle che da Edilfibro. Cielle era solo uno dei tanti clienti prefabbricatori di Edilfibro". Così riportato il quadro essenziale delle testimonianze assunte sul tema, che ci interessa, è facile osservare che dei testi " negativi", alcuni sono ex dirigenti o dipendenti delle due ditte convenute, altri sono testi che non hanno avuto significativi contatti con [redacted] e possono riferire solo per quello che sanno. Nel complesso, quindi, l'assunto attoreo che il [redacted] abbia lavorato a cavallo degli anni settanta - ottanta per le due società convenute risulta in pieno confermato dai testi Baldrighi e Savini e può, pertanto, essere ritenuta comprovata, anche perché, come si è detto, i testi di segno contrario o sono dipendenti delle imprese convenute, che non sono a conoscenza diretta dei fatti di causa o sono testi, anch'essi artigiani, che hanno avuto pochi contatti col de cuius. Inoltre, è da notare che vi sono degli accenni ad altre imprese, per cui il [redacted] avrebbe lavorato in quegli anni, ma che esse non sono indicate per nome, quindi detti accenni sono da ritenere del tutto generici. Ancora, bisogna ritenere che l'ipotesi che la contrazione della malattia sia dovuta alla circostanza che il de cuius abitava in Broni a poca distanza dallo stabilimento Fibronit di produzione di prodotti contenenti amianto è, all'evidenza, una ipotesi residuale e non comprovata, dato che non è dimostrato che detta vicinanza comportasse l'inalazione di polveri di amianto.

E' dunque rimasta provata la circostanza dell'esposizione del de cuius all'amianto proveniente o utilizzato dalle società appellate nel periodo di molto probabile insorgenza della contaminazione del suo corpo con l'amianto, che determina l'inizio del tempo di latenza della malattia e che va collocato a cavallo degli anni settanta ottanta. Peraltro deve ritenersi che detto periodo è rilevante non perché, come ha riferito il Ctu medico legale e come ha ritenuto anche il Tribunale, questo sarebbe il periodo, in cui - come vorrebbe una parte minoritaria della letteratura scientifica - si assume l'inalazione letale che determinerebbe l'insorgenza del lungo periodo di latenza della malattia e che, una volta realizzatasi, cagionerebbe l'irrimediabile inizio del processo morboso, rispetto a cui tutte le successive inalazioni sarebbero indifferenti come pure sarebbe indifferente l'eventuale cessazione dell'esposizione all'amianto, secondo la teoria della c.d. " trigger dose" ( dose grilletto) che farebbe del mesotelioma pleurico una malattia ( da esposizione all'amianto ) dose - indipendente, per la quale sarebbe rilevante solo la unica inalazione decisiva. Infatti, la prevalente letteratura scientifica sull'argomento ha smentito detta teoria, la quale si presenterebbe come del tutto favorevole alla esigenze difensive della appellate, nel senso che - nella evidente impossibilità di accertare quando, come e da quale impresa sia provenuta detta dose letale - entrambe esse società appellante andrebbero esenti da ogni responsabilità. La comunità scientifica infatti è prevalentemente orientata nell'affermare che la patologia in questione è invece " dose-

dipendente” nel senso che, più intensa e più lunga è l’esposizione al fattore di rischio, più si ha comunque il rafforzamento dell’esposizione, che diviene più dannosa nel produrre un minore periodo di latenza ed una più probabile alterazione del processo di riproduzione cellulare, che costituisce l’essenza di ogni tumore. Pertanto, è molto rilevante, sul piano eziologico, che il de cuius sia stato per un lungo tempo esposto alle inalazioni di polveri di amianto provenienti dalle lavorazioni delle lastre di fibrocemento prodotte dalla Edilfibro ed utilizzate anche da Cielle e ciò, in assenza di dati certi circa l’esposizione del de cuius all’amianto di altre imprese, conduce al convincimento che la causa molto probabile della malattia letale della vittima sia stata proprio detta esposizione.

Del resto, è ben noto agli operatori del diritto che il criterio utilizzato dalla Corte Suprema per l’affermazione della responsabilità di un soggetto per un fatto illecito, nel processo civile, non è, come nel processo penale, quello che “ è provato che l’imputato abbia commesso il fatto oltre ogni ragionevole dubbio”, ma quello che “ è provato con rilevante probabilità, ed in ogni caso, è più probabile che non, che una parte abbia commesso il fatto”( vedi, per tutte, Sentenza n. 10741 del 2009 della Corte di Cassazione ).

Altri argomenti difensivi delle appellate sono quelli che esse non possono essere ritenute responsabili della malattia del ██████████ perché avevano adottato tutte le cautele allora previste dalla legge per evitare la contrazione della malattia e che, in ogni caso, al tempo non era ancora nota alla scienza la relazione fra l’esposizione all’amianto e l’insorgere del mesotelioma pleurico, che sarebbe stata accertata più tardi.

In primo luogo, infatti, il primo Giudice ha acquisito dal teste Grazioli Francesco, responsabile della produzione di Edilfibro negli anni dal 1984 al 1995, documentazione relativa a relazioni sullo stato di sicurezza della lavorazioni di Edilfibro redatte dal competente servizio Tutela Salute Luoghi di Lavoro dell’USLL n. 79 di Voghera. Peraltro esse si riferiscono ad un periodo successivo a quello in cui dovrebbe essersi verificata la contrazione della malattia da parte del Salvaneschi, che va collocata almeno 15 anni prima della sua morte, avvenuta nel 1996. Infatti la relazioni in questione riguardano periodi di tempo dal 1984 al 1990. In ogni caso, anche a voler ritenere, con le predette relazioni, che la percentuale di fibre di amianto nell’atmosfera presente nei luoghi di lavorazione dell’amianto fossero inferiori ai massimi consentiti dalla legge, è indubbio che i lavoratori dell’amianto nei due stabilimenti non utilizzavano due fondamentali misure di protezione: le maschere di protezione e gli aspiratori delle polveri presenti.

Infatti l’art. 21 del DPR n. 303 /1956, recante norme generali per l’igiene su lavoro, stabilisce: “ Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile,

lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. – Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione dell'atmosfera. – Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.”...

L'art. 387 del DPR n. 547/1955, contenente norme per la prevenzione degli infortuni su lavoro, stabilisce poi: “ I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale “.

Orbene, le maschere respiratorie non risultano tra le protezioni che il teste Grazioli Francesco, all'epoca responsabile della produzione per Edilfibro, riferisce essere state adottate nel suo stabilimento ed essere prescritte o anche solo consigliate ai lavoratori né nelle misure consigliate per l'uso dell'amianto nel Listino prezzi 1986 stampato per conto della Edilfibro ( vedi doc. B Edilfibro in primo grado), mentre nella “ Indagine di medicina e di igiene del lavoro alla Edilfibro del Consorzio sanitario di zona Oltrepo per l'anno 1979 ( vedi prod. C Edilfibro per il primo grado) “ si chiede che il sistema di “ molazzatura” e cioè di taglio e affinamento delle lastre di fibrocemento sia radicalmente modificato con “ l'introduzione di un sistema meccanico di apertura dei sacchi sotto adeguata aspirazione la quale deve essere posta anche nella zona taglierina” . Dunque all'epoca del sinistro la misura di protezione contro le inalazioni di polveri di amianto nelle lavorazioni predisposte dalle due appaltate erano insufficienti.

In proposito occorre richiamare alla mente il fatto che il primo Giudice, nella Sentenza impugnata, ha conferito molto valore al fatto che fra il ██████████ e le due società convenute non sia mai esistito formalmente un rapporto di lavoro subordinato, ma solo delle commesse artigianali.

Sembra potersi comprendere che questo dato è assunto dal Tribunale come essenziale ai fini del diniego dell'applicabilità nella specie delle descritte cautele delle maschere di protezione e dell'aspirazione o di altre cautele comunque prescritte dalla legge a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. In realtà il rilievo è, per quello che qui rileva, del tutto formale: infatti la posizione del ██████████ e dei suoi colleghi era quella di sostanziale subordinazione alle due società convenute, che davano loro lavoro, il quale veniva per lo più svolto nei cantieri e sotto la vigilanza di personale delle due società e con gli impianti e gli arredi da queste forniti: in sostanza faceva del tutto difetto in questi lavoratori il requisito della autonomia nella organizzazione dei loro mezzi e della loro struttura aziendale, che, solo, avrebbe potuto conferire ad essi la reale qualifica di appaltatori, con conseguente propria responsabilità per l'organizzazione ed

i rischi del proprio lavoro. Ne segue che le sopra citate prescritte cautele erano da osservare da parte delle due imprese appellate.

Questa conclusione della Corte trova autorevole conforto, per tutte, nella seguente massima contenuta nella Sentenza n. 4129 del 22.03.2009 della Corte di Cassazione : “ L’art. 2087 c.c., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all’imprenditore l’adozione di misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto , riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell’opera da eseguire “.

Pertanto sussistono nella specie sia l’applicabilità delle citate norme a tutela della sicurezza e dell’igiene sul lavoro sia la loro violazione, e quindi la colpa specifica delle due società appellate.

La Corte però non intende sottacere, che – anche ove non fosse provato il carattere illegittimo delle condotte delle società convenute, sotto il suddetto profilo dell’omissione per negligenza della prescritte cautele - sarebbero nondimeno le due imprese da ritenere responsabili e tenute a risarcire i danni derivati dalla morte del de cuius. Infatti, posto che l’impresa è il soggetto che fruisce dei vantaggi e dei profitti che il lavoro dei suoi dipendenti le procura, essa deve anche essere ritenuta obbligata a sopportare l’onere dei rischi che al lavoratore ed alla sua famiglia incombono per effetto delle sue prestazioni lavorative. Tanto si evince, in primo luogo, dai principi solidaristici e di difesa del contraente debole nei rapporti economico e sociali posti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, anche se la relativa tematica è troppo vasta da esaminare nel presente contesto.

Pertanto, tirando le somme, sussiste la responsabilità delle appellate per il fatto illecito derivante dalla morte per mesotelima pleurico del ██████████ che contrasse detta infermità al tempo in cui prestava il suo lavoro per le due società ed a causa di detto lavoro, La contrazione di detta malattia professionale è infatti, con molta probabilità, da riconnettere casualmente alla omissione da parte delle due appellate di fondamentali cautele contro i rischi di malattie professionali, omissione dovuta a negligenza. Le due appellate vanno tenute pertanto in solido a risarcire i danni derivanti dalla morte del ██████████ in quanto responsabili civilmente di un ‘illecita condotta, che costituisce anche il reato di omicidio colposo previsto dall’art. 589 c.p. Con ciò occorre confermare la giustizia dell’impugnata decisione nella parte in cui ha respinto la eccezione di prescrizione del credito per danni della ██████████, che, in quanto derivante da reato, si estingue, ai sensi dello art. 2947 – 3° comma c.c., non in 5 anni, ma nel maggior tempo necessario alla prescrizione del predetto reato, tempo pari a 10 anni.

Non sembra, infine, da accogliere un ulteriore argomento difensivo, formulato dai Patrocinatori della Edilfibro: quello secondo cui, non essendovi all'epoca della probabile contrazione della malattia da parte del de cuius (anni '70 - '80), conoscenza da parte della scienza del rilevante pericolo di contrazione del tumore in questione come cagionato elettivamente dall'esposizione all'amianto, tanto che numerose Circolari del Ministero degli Interni prescrivevano l'adozione di pareti con amianto praticamente per tutti i luoghi a rischio di incendio, non può esservi oggi responsabilità per colpa delle due appellate.

L'assunto, in verità non convince, perché, in effetti, l'azione nociva delle polveri d'amianto era già nota dagli inizi del secolo scorso, e, comunque, la legge n. 455 del 1943 ha incluso l'asbesotosi, malattia polmonare cagionata elettivamente dall'esposizione all'amianto, fra le malattie professionali riconosciute.

Resta ora da determinare e quantificare i danni risarcibili in favore dell'appellante, [redacted] a quale, in qualità di moglie de de cuius, ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali tanto iure hereditario, e cioè relativi alla sofferenze fisio-psichiche sopportate dal [redacted] in vita, il cui credito risarcitorio è stato ereditato dalla sua erede coniuge, come di quelli iure proprio, che l'attrice in citazione aveva chiesto come danni morali, ma che sono coincidenti con i danni non patrimoniali. Infatti il danno morale, secondo la nota Sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non è che un aspetto descrittivo della unica categoria del danno non patrimoniale, così come lo è il danno biologico, che nella fattispecie non è stato allegato e richiesto. Pertanto, non essendo stato richiesto quest'ultimo, il danno non patrimoniale richiesto ed allegato dalla [redacted] non è che quello da sofferenza morale ed affettiva, nonché da perdita di rapporto di coniugio che, prima di detta pronuncia di legittimità, veniva denominato danno morale. Con ciò risulta del tutto superata altresì l'eccezione di parte Edilfibro relativa alla asserita novità della domanda di danni non patrimoniali richiesti dall'appellante solo in secondo grado.

Per quanto riguarda il primo danno, le notizie che si hanno sul decorso della malattia del [redacted] sono praticamente nulle. E' provato in atti che egli morì nel 1996, ma è solo affermato che la malattia già menzionata si manifestò a partire dal 1994, ma non si sa da quale mese. È detto che gli fu riconosciuta, in vita, dall'Inail una invalidità quasi assoluta per il mesotelioma pleurico, da cui era affetto, ma non si sa a partire da quando. E' allegato che egli, come è realistico, soffrì atroci dolori per la sua malattia, ma non si sa se egli sia stato sottoposto a terapie palliative, che ne abbiano alleviato i dolori e se sia stato ricoverato in un centro di assistenza per malati terminali.

Pertanto la Corte, in difetto di qualsiasi elemento di prova, non ritiene di poter liquidare in favore della ██████████, neanche col ricorso al criterio equitativo, il danno non patrimoniale iure ereditario, e ciò anche perché neanche il rinnovo della Ctu medico legale, richiesto dall'appellante, a distanza di tanto tempo dalla morte del de cuius ed in difetto di documentazione sanitaria non prodotta, potrebbe colmare detto vuoto probatorio.

Per quel che concerne il danno non patrimoniale, la condizione di vedova sopravvissuta al marito, nato il 30.11.1950 e deceduto il 10.03.1996 alla giovane età di 46 anni, la presumibile convivenza con il de cuius in vita di questi, la sofferenza psicologica e morale per la lunga malattia del marito, la perdita del giovane compagno di vita nonché suo primo referente affettivo ed esistenziale inducono il Collegio, che fa applicazione delle note Tabelle dell'Ossevatorio per la Giustizia Civile di Milano dell'Aprile 2011, che danno per la liquidazione del danno non patrimoniale per la perdita di coniuge convivente un valore da un minimo di € 154.000,00 ad un massimo di € 308.000,00, a liquidare il danno non patrimoniale per la perdita del marito, nel congruo importo di € 200.000,00 in moneta del 04.2011, cui occorre aggiungere gli interessi compensativi, determinati secondo i criteri, di cui alla Sentenza n. 1712/1995 della Corte Suprema, dalla data della morte del de cuius fino ad oggi e la rivalutazione monetaria Istat dalla data del 04.2011 ad oggi.

Occorre pertanto devalutare la somma di € 200.000,00 dal 04.2011 alla data del 10.03.1996, con una operazione aritmetica che dà l'importo di € 146.520,15 e, quindi, rivalutare detta somma ed addizionala di interessi compensativi dalla data del 10.03.1996 alla data di oggi, con una operazione aritmetica che dà luogo agli importi di € 207.765,57 per capitale rivalutato ed € 90.701,51 per interessi, che rappresentano le somme che le appellate in solido dovranno corrispondere alla ██████████ per il fatto illecito, per cui è causa, con gli interessi legali sul capitale dalla data della presente pronuncia al saldo.

In questo senso dovrà la Sentenza impugnata essere integralmente riformata.

Le spese dei due gradi di giudizio, comprese quelle della Ctu medico legale, seguono la soccombenza.

pqm

la Corte di Appello di Milano, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della Sentenza n. 12/2009 del Tribunale di Voghera, depositata il 13.01.2009, dichiara la responsabilità civile delle società appellate Edilfibro s.p.a. e Ci.Elle Prefabbricati s.p.a., per la morte di ██████████ avvenuta il 10.03.1996;



condanna le appellate in solido, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante Signora ~~XXXXXXXXXX~~, a titolo risarcitorio, degli importi di € ~~XXXXXXXXXX~~ per capitale ed € ~~99.701,51~~ per interessi compensativi determinati secondo i criteri, di cui alla Sentenza n. 1712/1995 della Corte di Cassazione, oltre ad interessi legali sulla somma capitale dal di dell'odierna pronuncia al saldo;

condanna le società appellate in solido alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado, in difetto di nota spese, in € ~~XXXXXXXXXX~~ per spese, € ~~XXXXXXXXXX~~ per diritti ed € ~~500.000~~ per onorari oltre spese generali pari al 12,50 % di diritti ed onorari ed oltre iva e cpa; per il presente grado in € ~~XXXXXXXXXX~~ per spese ed € ~~XXXXXXXXXX~~ per onorari oltre iva e cpa come per legge, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nei confronti del Procuratore antistatario Avv. Ezio Bonanni del Foro di Roma;

pone le spese della Ctu eseguita in primo grado a carico per metà di ciascuna delle società appellate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23.10.2012.

Il Consigliere relatore

*Provenzo Ulevens*

Il Presidente

*Roberto Cristofari*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Danica BERSELLI  
*Danica BerSELLI*

CORTE D'APPELLO di MILANO  
DEPOSITATO DI CANCELLERIA

OGGI, 30 NOV 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Danica BERSELLI  
*Danica BerSELLI*